



COMUNE DI FLERO

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ATTO 40

SEDUTA DEL 27/12/2018 ORE 19:30

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE**

**ADUNANZA DI Prima
SEDUTA pubblica ordinaria**

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 19:30 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass	Consigliere	Pres	Ass
ALBERTI PIETRO	X		BARONIO FABIO	X	
BRUNETTI MAURO	X		GALLI JESSICA	X	
LINETTI GIOVANNI	X		PEDERSOLI NADIA	X	
COLPANI ANGIOLINA	X		BOLDORI DAVIDE	X	
FRANCESCHINI ELENA	X		ROSSETTI LAURA	X	
SAVOLDI ANTONELLA	X		PREDERI PIERA		X
CAVALLI CRISTIAN	X				

Partecipa il Segretario Comunale **dott.ssa Francesca Travaglino** che provvede alla redazione del presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Pietro Alberti** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI FLERO

PROVINCIA DI BRESCIA

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i.;

Considerato quanto disposto dal Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto TUSP, in particolare l'art. 4 comma 1, le pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra specificato, può mantenere partecipazioni in società, nei seguenti casi:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dal TUSP art. 4 comma 2 e precisamente:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'[articolo 17, commi 1 e 2](#);
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

Ovvero, solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Richiamato l'art. 20 TUSP – “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” che prevede:

“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto



COMUNE DI FLERO

PROVINCIA DI BRESCIA

complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#);

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'[articolo 4](#).

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114](#) e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo



COMUNE DI FLERO

PROVINCIA DI BRESCIA

di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.”

Dato atto che il TUSP prevede la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro dando atto dei seguenti limiti:

- provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui,
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

Dato atto altresì che l'articolo 20 vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti” e per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili considerando i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

Dato atto altresì che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP;

Considerato altresì che le disposizioni contenute nel predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Richiamata integralmente la propria delibera n. 27/09/2017 avente ad oggetto: “*Revisione straordinaria delle partecipazioni*”, provvedimento che ha costituito un aggiornamento del



COMUNE DI FLERO

PROVINCIA DI BRESCIA

precedente piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie (art. 1 commi 611 e seguenti L. 190/2014) approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 14 in data 06/05/2015;

Visto che il suddetto provvedimento è stato comunicato alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia con nota prot. n. 12661 del 25/10/2017;

Confermati i contenuti del citato atto deliberativo n. 30/2017, non essendo intervenuti cambiamenti nel lasso di tempo ivi considerato, nello specifico che il Comune di Flero partecipa al capitale della Società Cogeme spa con una quota del 0,07%, in virtù dell'importanza che detta società riveste per l'ambito territoriale di riferimento, relativamente ai servizi da essa erogati;

Tenuto conto altresì che il Comune di Flero partecipa all'Azienda speciale consortile est solidale, congiuntamente agli altri Comuni del distretto socio-sanitario Brescia est con una quota idealmente corrispondente al 8,90%, e del Consorzio del Parco Monte Netto con una quota corrispondente al 25% ma che tali partecipazioni, rientrando tra le forme associative di cui al Capo V del Titolo II del D.lgs. 267/2000 (TUEL) non costituiscono oggetto della presente ricognizione;

Preso atto del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016 allegato alla presente;

Verificato che, in base a quanto sopra indicato e ai sensi della normativa vigente, sussistono i motivi di mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area economico - Finanziaria, Monia Stevanin;

Visti:

- il Testo unico degli enti locali;
- il vigente Statuto comunale;
- gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.EE.LL.;

Ascoltata la relazione letta dall'Assessore Antonella Savoldi:

“Considerando quanto disposto dal Decreto legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, come integrato poi dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100, il Comune può mantenere partecipazioni in Società nei seguenti casi: produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50/2016; realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; autoprodotto di beni o servizi



COMUNE DI FLERO

PROVINCIA DI BRESCIA

strumentali all'Ente o agli Enti Pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, prestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Richiamata integralmente la delibera di questo Consiglio del 27.09.2017, avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni, vengono confermati i contenuti del citato atto deliberativo n. 30/2017, non essendo intervenuti i cambiamenti nel lasso di tempo considerato.

Nello specifico, che il Comune di Flero partecipa al capitale della società Cogeme SpA con una quota dello 0,07%, in virtù dell'importanza che detta Società riveste per l'ambito territoriale di riferimento relativamente ai servizi da essa erogati.

Il Comune di Flero partecipa all'Azienda Speciale Consortile Est Solidale, congiuntamente agli altri Comuni del Distretto Socio Sanitario Brescia Est, con una quota idealmente corrispondente all'8,90% e del Consorzio del Parco Montenetto, con una quota corrispondente al 25%.

Tali partecipazioni, rientrando tra le forme associative di cui al capitolo V del Titolo II del Decreto Legislativo 267/2000, non costituiscono oggetto della presente ricognizione.

In base a quanto sopra indicato, ai sensi della normativa vigente sussistono i motivi di mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente. Grazie.”

CON VOTI: favorevoli n.9, astenuti n.3 (Consiglieri Pedersoli Nadia, Rossetti Laura, Boldori Davide), resi dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi con voto palese (per alzata di mano).

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. **di approvare**, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016, il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Flero (BS) come da allegato piano;
2. **di dare atto**, pertanto, della propria partecipazione al capitale della Società Cogeme spa con una quota del 0,07% e che sussistono i motivi di mantenimento senza interventi di razionalizzazione;
3. **di disporre** la trasmissione della presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, alla competente struttura del M.E.F. ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvista l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione;



COMUNE DI FLERO

PROVINCIA DI BRESCIA

Richiamato l'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267/2000 (T.U.E.L.);

Con successiva e separata votazione il cui esito è stato proclamato dal Sindaco come segue: n. 9 favorevoli, n.3 astenuti (Consiglieri Pedersoli Nadia, Rossetti Laura, Boldori Davide), resi dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi con voto palese (per alzata di mano).

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Pietro Alberti

SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Travaglino